

ITALIA

Alstom Ferroviaria SpA
Via Ottavio Moreno, 23
12038 Savigliano (CN)
Phone: +39 (0)172 718111
Fax: +39 (0)172 718710
www.alstom.com

REGOLAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE	Rev.	1
	Data	01/01/2023
	Pag.	3
	Applicabile a:	Categoria Quadri

Elenco delle revisioni

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Modifiche</i>
0	01/01/2023	Creazione

Sommario

1.	PREMESSA
2.	OGGETTO
3.	COPERTURE
4.	DECORRENZA / MODIFICABILITA' / REVOCA

1. PREMESSA

1. Premesso che la disposizione contenuta nell'art. **51 comma 2 lettera a)** del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi) così come modificata dalla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 , art. 197 lettera a (Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, prevede che *"...non concorrono a formare il reddito: a)... i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 10 comma 1 lettera e-ter del medesimo D.P.R., per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20. Ai fini della determinazione del suddetto massimale concorrono sia i versamenti del datore di lavoro che quelli eventuali dei dipendenti."*;
2. Considerato quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, di modifica al Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, sugli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, e considerato in particolare quanto disposto dall'art. 2 comma 8 lettera b) in merito al perfezionamento dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale – di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni – che costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della soglia delle c.d. "risorse vincolate";
3. Considerato che l'art. n. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi) come modificato dall'art. n. 6 del Decreto Legislativo 2 Settembre 1997 n. 314 stabilisce al quarto comma lettera f) che *"...i contributi e le somme a carico del datore di lavoro ...versate o accantonate... a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative ...assistenziali a favore del lavoratore e suoi*

familiari ...sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% di cui all'art. 9-bis della legge 1° Giugno 1991 n.° 166", mentre " ...resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati..... alle casse, fondi e gestioni predetti...";

2. OGGETTO

Facendo le premesse parte integrante del presente regolamento, viene costituito un Piano di Benefici Aggiuntivi per tutti i Dipendenti in forza alla data di approvazione di questo regolamento e a tutti coloro che saranno successivamente assunti con qualifica di Quadro dalla Società Alstom Ferroviaria e dalle Società da essa controllate.

3. COPERTURE

Il piano previsto nel presente regolamento sarà attuato mediante l'adesione alla Cassa di assistenza costituita in Venezia il 24 settembre 1990, denominata PREVIGEN ASSISTENZA, che risponde alla esigenza di realizzare programmi collettivi di prestazioni assistenziali a favore dei dipendenti, come indicato all' articolo 2, presenti e futuri delle Aziende che richiedano di aderire alla suddetta Cassa ed al cui Statuto e Regolamento viene fatto riferimento per i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni integrative. La stessa provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali le relative coperture, al fine di garantire una perfetta corrispondenza a quanto stabilito nel presente accordo aziendale. Al riguardo si rinvia allo statuto di PREVIGEN.

PREVIGEN ASSISTENZA risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008, con attestazione di iscrizione rilasciata dal Ministero della Salute.

Le prestazioni offerte da PREVIGEN ASSISTENZA tramite Compagnie di Assicurazione del Gruppo Generali sono le seguenti:

A. Rimborso spese sanitarie

- Il Dipendente potrà usufruire di una copertura sanitaria per sé e per il proprio nucleo familiare composto come da successivi chiarimenti. Allo scopo di integrare e ulteriormente migliorare la copertura già garantita dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale), la Società aderisce ad una Cassa di Assistenza alla quale possono iscriversi, su base volontaria, i propri Dipendenti con i rispettivi nuclei familiari; tale Cassa rimborsa ai Dipendenti, entro determinati limiti, la parte di spese sanitarie eventualmente non rimborsate dal SSN.

Le Società del Gruppo Alstom Ferroviaria hanno aderito alla Cassa Previgen Assistenza. L'adesione al piano di Assistenza Sanitaria integrativa è volontaria, ha durata annuale e prevede un tacito rinnovo alla scadenza di ciascun anno. L'adesione o la revoca dell'iscrizione al piano dovrà avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno. I dipendenti nuovi assunti con qualifica di Quadro ed i dipendenti la cui nomina a Quadro avvenga in corso d'anno, avranno la possibilità di aderire entro 30 giorni dal momento dell'assunzione o della nomina e la copertura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione.

La copertura assicurativa sarà attiva fino ad eventuale revoca da parte del dipendente aderente o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

- La Cassa Previgen Assistenza ha assicurato le prestazioni garantite attraverso la stipula di una polizza assicurativa con Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Firenze Rifredi. Tale copertura sarà valida fino ad eventuale disdetta.
- Ogni Dipendente avrà un rapporto diretto con L'Agenzia di Generali Italia S.p.A. alla quale invierà tutta la documentazione richiesta per ottenere il rimborso delle spese sanitarie; ne consegue che la Società di appartenenza si limiterà soltanto a comunicare le anagrafiche e l'indirizzo privato a cui Generali Italia S.p.A. dovrà inviare le proprie comunicazioni.



- Per i Dipendenti con qualifica di Quadro è previsto un contributo mensile per l'adesione alla copertura assicurativa garantita dalla Cassa Previdenza Assistenza di € 15,00. Tale importo sarà trattenuto mensilmente dalla busta paga del lavoro iscritto. Le prestazioni garantite dalla Cassa sono prestate a favore del Dipendente e del nucleo familiare così composto:
 - Coniuge o convivente more uxorio;
 - figli conviventi fiscalmente a carico che risultino dal certificato di stato di famiglia;
 - figli non conviventi fiscalmente a carico, fino a 26 anni di età.
- I Dipendenti con qualifica di Quadro possono, inoltre, estendere la copertura ai figli non fiscalmente a carico conviventi con un contributo a proprio carico di € 350,00, effettuando il versamento direttamente alla Compagnia Assicuratrice tramite le modalità che dalla stessa saranno comunicate ai diretti interessati.
- La composizione del nucleo familiare deve essere comunicata all'atto dell'adesione o del rinnovo della copertura alla Compagnia Assicuratrice tramite le modalità messe a disposizione dalla stessa agli iscritti. La composizione del nucleo familiare potrà essere aggiornata in corso d'anno.
- L'adesione alla Cassa Previdenza Assistenza e la relativa copertura assicurativa a favore del Dipendente e del nucleo familiare cessano al 31/12 dell'anno di uscita del Dipendente dal libro paga della Società per qualsiasi motivo, compreso il pensionamento.

4. DECORRENZA / MODIFICABILITA' / REVOCA

Gli effetti del presente Regolamento decorrono a partire dal 1 Gennaio 2023.

In ogni caso il presente Regolamento potrà essere modificato in tutte le parti necessarie ad accogliere nuove disposizioni.

Savigliano, 01/11/2022

Marco De Rosa
HR Director Italia
Alstom Ferroviaria S.p.A.

